



STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICHAELA MARINI

16122 GENOVA - Piazza Corvetto 1/7
Telef.: +39 010 876.641 - Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it

Genova, 31 marzo 2009

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Esigibilità dell'IVA per cassa

Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 26.3.2009, per le operazioni effettuate dal 28.4.2009, è possibile avvalersi dell'esigibilità differita dell'IVA, in applicazione della disciplina di cui all'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Sono destinatari della nuova disciplina i soggetti passivi con volume d'affari, riferito al 2008, non superiore a 200.000,00 euro, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, ovvero di arte o professione. L'agevolazione cessa se, in corso d'anno, tale limite risulta superato. In tal caso, l'esigibilità immediata diventa obbligatoria per le operazioni successive all'avvenuto superamento della soglia

Per avvalersi dell'agevolazione, è obbligatoria l'annotazione in fattura che l'operazione è ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del DL 185/2008. In assenza della specificazione, in fattura, che l'operazione è ad esigibilità differita, l'operazione s'intende ad esigibilità immediata.

Coloro che effettuano acquisti da soggetti che si avvalgono della possibilità di differire il pagamento dell'IVA, potranno detrarre l'imposta al momento dell'effettivo pagamento. La sospensione d'imposta ha come limite temporale un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Luca Giacometti